

## CONTRATTO DI CONCESSIONE

La **Provincia di Treviso**, con domicilio eletto presso la sede della stessa, a Treviso, in via Cal di Breda n. 116 (C.F. 80008870265), in persona del Direttore Generale pro tempore avv. Carlo Rapicavoli (RPCCLR67R26F890A), in virtù del Decreto del Presidente n. 120 del 4 giugno 2024, ed in seguito indicato come "concedente",

e

**Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI), via Largo Donegani n. 2, codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, nella persona dell'Ing. Leonardo Fascia (C.F. FSCLRD66C04G535Y a mezzo Procura Notarile Notaio Sandra De Franchis Repertorio 22628 Raccolta 11100), in qualità di procuratore speciale della Società medesima, di seguito indicata come "concessionario" (o "INWIT"),

### PREMESSO CHE

- a) in data 28.03.2018 veniva stipulato tra la Provincia di Treviso e la Vodafone Italia S.p.A. un "*contratto di concessione di terreno demaniale provinciale destinato ad uso di apparati di telecomunicazione*" avente ad oggetto l'area di complessivi mq 119,32 sita nel territorio comunale di Oderzo all'interno della rotatoria all'intersezione delle vie Plinio, Concordia, Padova, sulla S.P. 49 "Opitergina" (un tempo distinta catastalmente al catasto del Comune di Oderzo Foglio 4, mappale 198);
- b) sulla porzione di area concessa la Vodafone ha realizzato e mantiene in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Inwit S.p.a. o di terzi, il tutto per la diffusione di segnale radiotelefonico (nel seguito "l'Impianto");
- c) che la Vodafone, nell'ambito delle vicende societarie, ha assunto la denominazione Vodafone Italia S.p.A., con riconducibilità di tutti gli obblighi nascenti dai predetti contratti alla stessa Vodafone Italia S.p.a. che, con atto a rogito Notaio Marchetti Rep.15365 – Racc. 8235 con efficacia dal 02/12/2019, ha trasferito l'intero proprio ramo d'azienda (c.d. "Ramo Towers") a Vodafone Towers S.r.l. e che quest'ultima si è fusa per incorporazione nella società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. (Inwit S.p.a.), con atto a rogito Notaio Marchetti di Milano Rep.15584 – Racc. 8372, con effetto dal 31/03/2020.
- d) le parti, avendone comune interesse, ritengono di procedere alla stipulazione del presente contratto essendo scaduta la precedente convenzione.

Tutto ciò premesso, con il presente contratto di concessione, tra la Parte concedente e la Parte concessionaria, di seguito "le parti" quando indicate congiuntamente, si conviene e si stipula quanto segue:

### ART. 1 – Oggetto

- 1.1. Il concedente concede in uso al concessionario, che accetta, una porzione di terreno di circa 119,32 mq sita nel territorio comunale di Oderzo all'interno della rotatoria all'intersezione delle vie Plinio, Concordia, Padova, sulla S.P. 49 "Opitergina" (un tempo distinta catastalmente al catasto del Comune di Oderzo Foglio 4, mappale 198), il tutto come risulta dall'allegata planimetria sub lett. a).
- 1.2. Il concedente, nella sua qualità di proprietario dell'area, dichiara che sulla stessa non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del bene da parte del concessionario.
- 1.3. Le Parti espressamente prevedono che il presente contratto sarà opponibile ai terzi ex art. 1602 c.c. in virtù del quale gli acquirenti dell'area in oggetto subentreranno di diritto nei diritti e nelle obbligazioni del presente contratto. A tal proposito, il concedente si impegna a far rispettare il presente contratto anche in caso di alienazioni o cessione dell'area stessa e garantisce al concessionario che i terzi acquirenti o cessionari dell'area concessa proseguiranno nel rapporto contrattuale di concessione per tutta la sua durata ed alle condizioni pattuite, fatti

salvi adeguamenti normativi o particolari motivi di pubblica utilità, previa verifica dei requisiti. Resta inteso che la presente disposizione sarà applicabile anche laddove l'area concessa venga a qualunque titolo ceduta nell'ambito di un trasferimento d'azienda.

1.4. Le Parti espressamente pattuiscono che, nel caso in cui il concedente intendesse trasferire a titolo oneroso o concedere a terzi la porzione di area concessa, spetterà al concessionario il diritto di prelazione. Al riguardo il concedente si impegna ad interpellare il concessionario tramite comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC e il concessionario potrà esercitare il diritto di prelazione spettantegli entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del concedente.

1.5. Il concessionario dovrà mantenere ed usare la porzione di area concessa con diligenza, per sé, i suoi dipendenti, fornitori e clienti e chiunque vi acceda con propri allacciamenti alle utenze. Gli eventuali danni che dovessero verificarsi in dipendenza di guasti o rotture o per difetto di manutenzione e prevenzione resteranno ad esclusivo carico del concessionario nella misura, e limitatamente alle ipotesi, in cui i danni suddetti siano ascrivibili a responsabilità del concessionario medesimo a titolo di dolo o colpa grave, con espressa esclusione delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

1.6. A tali fini, il Concedente dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio della concessione in uso dell'area e responsabilità civile generale verso i terzi.

## **ART. 2 – Scopo della concessione**

2.1 L'area sarà utilizzata dal concessionario per l'installazione e l'esercizio di impianti e infrastrutture per il pubblico servizio di radio e tele/videocomunicazione elettronica (le "Infrastrutture"), dal concedente per il mantenimento dell'impianto di illuminazione pubblica o per eventuali servizi di collegamento a favore del Concedente, quali, a titolo esemplificativo, un servizio di videosorveglianza. Il concedente prende atto che il concessionario fornisce infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque tecnologia esistente o futura ed acconsente a che il concessionario possa utilizzare per detto scopo l'area senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone, nei limiti dello spazio concesso.

2.2 Il concessionario potrà, quindi, a sua cura, comunque senza oneri a carico del concedente: eseguire sull'area gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione delle Infrastrutture, nonché quelli per la loro allocazione integrazione, modifica e sostituzione. Potrà inoltre installare, mantenere, integrare e modificare anche all'esterno dell'area cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi in accordo con il Concedente e opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi. In ragione di quanto precede, il Concedente concede il diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per l'impianto di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle leggi vigenti in materia.

2.3 La realizzazione di tali opere accessorie compatibili e in accordo con il Concedente non comporterà per il concessionario alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi summenzionati, il concedente riconosce al concessionario la facoltà di richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni necessarie e qualora fosse indispensabile, si impegna a rilasciare, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del concessionario.

2.4 Resta inteso che, alla fine della concessione, il concessionario non potrà richiedere nulla a titolo di indennizzo per i lavori eseguiti sull'area oggetto del presente contratto e si applicherà la previsione di cui all'art. 9.

## **ART. 3 – Durata**

3.1. La concessione avrà la durata di anni 9 con decorrenza dal 01.01.2024 al 31.12.2032.

## **ART. 4 – Recesso del concessionario. Revoca della concedente per motivi di pubblico interesse**

4.1. Le Parti convengono che il concessionario possa, recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al concedente mediante raccomandata A.R. o tramite PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

4.2. La Concedente, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile la prosecuzione dell'uso concesso, con atto motivato e dando preavviso di 12 mesi da inviare tramite PEC alla concessionaria – salvo urgenti, comprovati e prioritari motivi di pubblica sicurezza che non rendano possibile il rispetto del preavviso, fatto comunque salvo il tempo necessario per la delocalizzazione dell'impianto -, potrà revocare la presente concessione senza obbligo di indennizzo alcuno, con obbligo per la concessionaria di disattivare l'impianto e di rimuoverlo ai sensi dell'art. 9. La Concedente collaborerà, ove necessario, con la Concessionaria per l'individuazione di un sito alternativo, tecnicamente idoneo ad ospitare l'infrastruttura della Concessionaria

4.3. In caso di recesso o risoluzione del presente contratto, a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, recesso, risoluzione consensuale, risoluzione per colpa, revoca), le Parti concordano quanto segue: per eventuali canoni già corrisposti relativi a periodi successivi alla data di efficacia della risoluzione o del recesso (per quest'ultimo caso anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 1671 c.c.) il Concedente si impegna a restituire ad INWIT, entro 60 giorni dalla richiesta, il canone *pro-quota* relativo al periodo pagato e non goduto, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

#### **ART. 5 – Canoni**

5.1. Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro 3.200,00 (Euro tremiladuecento/00) annui, onnicomprensivo di ogni onere e senza alcuna maggiorazione ed esborso ivi compreso per eventuali ospitalità presenti e future concesse dalla conduttrice a favore di altri gestori, da corrispondersi entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente contratto con riferimento all'anno 2024 e entro la prima decade di ogni anno con riferimento alle annualità successive all'anno 2024 con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito UNICREDIT S.p.A. di (31100) Treviso, P.zetta Aldo Moro 3, intestato a Provincia di Treviso:

Cod. IBAN: IT02A0200812011000040435241

Cod. BIC Swift: UNCRITM1A11

Codice Univoco: UFAXPW

5.2. È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto salvo diverso accordo tra le Parti.

5.3. Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

#### **ART. 6 – Facoltà in capo al concessionario**

6.1. Il concessionario, ferma restando la propria responsabilità per il pagamento del canone, ha facoltà di cedere in tutto o in parte il presente contratto o i suoi diritti nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo di ospitare e subconcedere, concedere in uso e/o in comodato e/o in ospitalità, in tutto o in parte, l'area concessa. Nel qual caso il concessionario dovrà far prendere visione di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, facendolo obbligare a sua volta al loro rispetto.

#### **ART. 7. Consegna ed accesso alla porzione di area**

7.1. Il concessionario già detiene il pieno e libero godimento della porzione di area nei limiti dell'uso convenuto in forza del contratto richiamato nelle premesse.

7.2. Il concessionario e gli eventuali soggetti terzi da questi autorizzati avranno facoltà di accedere alla porzione di area su cui insiste l'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della concessione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile.

7.3. La Parte concedente si impegna, altresì, a mantenere a favore del concessionario, per tutta la durata della concessione, idoneo percorso di accesso alla porzione dell'area concessa.

#### **ART. 8 – Manutenzione**

8.1. La manutenzione straordinaria dell'area concessa è a carico del concedente. La manutenzione ordinaria dell'area concessa è a carico del concessionario.

Ai fini della manutenzione degli impianti, attrezzature, infrastrutture nonché degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il concedente concede al concessionario garanzie all'accesso all'area concessa ed alle relative strutture e pertinenze in qualsiasi momento. Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l'accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture locate non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestano il carattere d'urgenza saranno espletate dalle ore 8 alle ore 18.

#### **ART. 9 – Ripristino**

9.1. Al termine della concessione il concessionario provvederà a propria cura e spese alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino dell'area concessa.

9.2. Il concedente si impegna a garantire l'accesso di imprese incaricate dal concessionario per l'effettuazione degli interventi di cui sopra. A maggior esplicitazione di detto impegno, il Concedente dichiara e riconosce che tale accesso potrà avvenire in ogni tempo ed indipendentemente da qualsivoglia diritto vantato del concedente ai sensi del presente contratto.

#### **ART. 10 – Riservatezza**

10.1. Il concedente si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto del presente contratto ed a fare delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno al concessionario, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di accesso agli atti e di trasparenza. Le disposizioni di cui al presente contratto produrranno effetti anche oltre la durata del presente contratto.

#### **ART. 11 – Trattamento di dati personali ai sensi della normativa sulla privacy**

11.1. Per l'esecuzione del presente contratto non è prevista tra le Parti alcuna comunicazione o condivisione di dati personali riferibili a soggetti diversi dalle Parti contrattuali, ai sensi del Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti congiuntamente "normativa sul trattamento dei dati personali applicabile").

11.2. Qualora, ai fini del presente contratto, entrambe le Parti, in qualità di autonomo Titolare, raccolgano dati personali direttamente presso l'interessato o presso terzi, entrambe le Parti medesime si impegnano ad effettuare i relativi trattamenti nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali applicabile.

11.3. Le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei suoi confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sul trattamento dei dati personali applicabile.

#### **ART. 12 – Codice etico e D. Lgs 231/01 e Anticorruzione**

12.1 La Provincia di Treviso dichiara di aver preso visione, in sede di sottoscrizione del presente Accordo, della versione corrente del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, della policy Anticorruzione e della policy Diversity & Inclusion (consultabili sul sito istituzionale [www.inwit.it](http://www.inwit.it))

12.2 Le Parti dichiarano e garantiscono che, durante l'esecuzione del presente contratto, si atterranno alle disposizioni del d.lgs. 231/01 e s.m.i. e alla normativa anticorruzione applicabile e si asterranno da qualsivoglia comportamento che possa configurare gli illeciti previsti dal d.lgs. 231/01 e dalla normativa anticorruzione applicabile.

12.3 Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente tramite il canale *whistleblowing* eventuali condotte – di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto – che possano costituire violazione, anche potenziale, del Codice Etico, della Policy Anticorruzione o del d. lgs. 231/01. 12.3 12.4 Il Concedente dichiara che, alla data di sottoscrizione del presente contratto, non sussiste alcun conflitto d'interessi, né esistono situazioni che possono dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto d'interessi in relazione all'attività di cui al contratto medesimo. Qualora in corso di esecuzione del presente

contratto si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un conflitto d'interessi, il Concedente dovrà darne prontamente comunicazione scritta a INWIT.

12.5 Il Concedente dichiara infine di: (i) non essere sottoposta a sanzioni internazionali irrogate nell'ambito del sistema internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e (ii) non condurre affari con Paesi, individui o entità destinatari di sanzioni internazionali ovvero che agiscono o sono controllati da Paesi sanzionati. 12.3 L'osservanza delle leggi applicabili in materia di anti-corruzione e dei principi etico comportamentali contenuti nei documenti sopra indicati è da considerarsi parte integrante e sostanziale degli obblighi assunti dalle Parti con il presente Contratto. La violazione anche di uno soltanto degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce grave inadempimento, che legittima la parte non inadempiente a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, incluso il diritto al risarcimento del danno subito anche per azioni da parte di terzi. INWIT si riserva infine la facoltà di risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c. ovvero di recedere dallo stesso, qualora, all'esito della compilazione del "Questionario di Due Diligence per i Locatori/Landlord", emergano elementi ostativi all'esecuzione o prosecuzione del presente contratto.

### **ART. 13 – Variazioni al testo del Contratto.**

13.1 Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell'avvenuto accordo scritto tra di esse.

### **ART. 14 – Clausole fiscali e registrazione del contratto**

14.1. Il presente contratto dovrà essere registrato a spese e cura del concessionario.

### **Art. 15 – Domicili contrattuali**

15.1 A tutti gli effetti del presente Contratto le parti eleggono domicilio in:

Il concedente: al domicilio indicato.

Il concessionario: al seguente indirizzo operativo: via Largo Donegani n. 2, Milano (MI).

15.2 Gli indirizzi PEC cui effettuare le comunicazioni sono:

- per la concedente: [protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it);

- per il concessionario: [adminpec@inwit.telecompost.it](mailto:adminpec@inwit.telecompost.it).

### **Art. 16 – Disposizioni finali**

16.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.

All. "A": Planimetria

Letto, approvato e sottoscritto.

16/10/2024

La Parte Concedente

**Provincia di Treviso**

**Il Direttore Generale avv. Carlo Rapicavoli**



Carlo Rapicavoli

16.10.2024 08:52:36

GMT+02:00

La Parte Concessionaria

**Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT S.p.a.)**

**Il procuratore speciale ing. Leonardo Fascia**



Leonardo Fascia

16.10.2024

18:25:38

GMT+02:00